

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

370° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2003

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Riforma amministrativa *Pag.* 11

Sull'affare Telekom-Serbia » 22

CONVOCAZIONI *Pag.* 31

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 19 NOVEMBRE 2003

268^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FALOMI (*DS-U*), prima che abbia inizio la discussione generale, chiede che, pur essendo stato fissato dalla Conferenza dei capigruppo il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge 2175-B per l'esame dell'Assemblea alle ore 19 di domani, la Commissione accolga la richiesta dei gruppi di opposizione di fissare un termine più ampio.

Il presidente GRILLO esprime perplessità sulla proposta avanzata dal senatore Falomi dato che la parte emendabile del provvedimento è relativa soltanto a due commi, uno dell'articolo 10, e uno dell'articolo 24. Non si giustificerebbe dunque un allungamento del termine oltre quello previsto per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea. Propone pertanto

di fissare il termine degli emendamenti alla stessa ora e nello stesso giorno di quello fissato per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea.

Il senatore FALOMI (*DS-U*) chiede che la proposta del PRESIDENTE sia messa ai voti.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta del Presidente di fissare il termine degli emendamenti alle ore 19 di giovedì 20 novembre 2003 è approvata.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*), dopo aver riassunto i nodi cruciali individuati dalla relazione del presidente Grillo, dichiara la propria contrarietà ai contenuti della legge. Il disegno di legge in esame, infatti, non interviene correttamente su tematiche rilevanti ai fini dell'affermazione dei basilari principi democratici e della libera espressione del pensiero. Il disegno di legge disattende, inoltre, le indicazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica sul pluralismo nei *media* poiché nega la realizzazione di condizioni concorrenziali e cristallizza un assetto di mercato duopolistico, all'interno del quale è normalizzato il conflitto di interessi. Lo stesso provvedimento risulta altresì contrario alla più elementare normativa *antitrust* di livello comunitario in quanto innalza le barriere all'entrata nel settore radiotelevisivo, determinando ripercussioni distorsive anche sul futuro assetto del mercato del digitale. Meccanismi iniqui vengono poi introdotti per quanto riguarda il sistema di attribuzione delle frequenze digitali. Il disegno di legge si caratterizza quindi per il suo approccio involutivo e si configura, già da adesso, come una riforma mancata. Per quanto riguarda il futuro assetto della RAI, l'impostazione seguita si rivela antiquata e scorretta, in particolar modo con riferimento alla nomina ed alle funzioni del Consiglio di amministrazione. Un ulteriore elemento di inadeguatezza è costituito dal sistema integrato delle comunicazioni che non trova riscontro alcuno in ambito europeo. Il passaggio al digitale terrestre, auspicato dalle previsioni normative del disegno di legge, non si realizzerà comunque e continueranno le distorsioni conseguenti alla situazione di fatto, già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, in quanto l'emittente televisiva Rete 4 occupa frequenze attribuite con una regolare procedura di gara ad un'altra emittente. Cita infine un intervento al Parlamento europeo del *leader* della Margherita, onorevole Francesco Rutelli, nel corso del quale sono state esplicitamente definiti i punti di contrasto del futuro assetto del sistema radiotelevisivo italiano con la normativa comunitaria. Conclude auspicando che il Parlamento italiano riesca comunque a giungere ad una legge democratica e liberale nell'interesse collettivo e non a difesa delle posizioni di chi ricopre ruoli istituzionali per tutelare interessi particolari.

Il senatore FALOMI (*DS-U*) osserva preliminarmente che molte delle leggi approvate in questa legislatura hanno comportato successive difficoltà applicative nonché problemi di carattere interpretativo. Il disegno di legge in esame sembra continuare in tale solco. L'assenza di un serio confronto e di una effettiva considerazione dei suggerimenti proposti dall'opposizione impediscono di porre in essere un provvedimento in grado di regolare adeguatamente il settore e di reggere il confronto con il tempo. Cita poi una recente sentenza della Corte di giustizia europea che, in data 9 settembre 2003, ha affermato il principio secondo il quale le Autorità garanti della concorrenza e del mercato svolgono, all'interno dei rispettivi Paesi, un ruolo di garanzia nei confronti dei comportamenti anticoncorrenziali anche nel caso in cui questi siano in qualche modo agevolati dalle leggi ivi vigenti. Ricorda inoltre che l'Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato si è pronunciata chiaramente su taluni aspetti regolati dal disegno di legge. La stessa ha dichiarato infatti inadeguato il meccanismo di attribuzione delle frequenze che finisce con il perpetuare di fatto il duopolio radiotelevisivo anche nel settore del digitale. Ha poi considerato incerta la definizione di mercato rilevante sulla base del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), poiché se è vero che in futuro il processo di convergenza dei diversi mercati non consentirà di distinguere univocamente i *media* su cui viaggiano le informazioni, è pur vero che la completa fusione delle tecnologie di trasmissione, presupposto logico del SIC, è ancora lontana dalla sua effettiva realizzazione. Per quanto riguarda l'avvio del digitale, ritiene che il limite introdotto nell'uso delle risorse tecniche disponibili non sia sufficiente ad impedire il verificarsi di posizioni di mercato dominanti. Osserva a tale proposito che una difficoltà ulteriore sarà quella di riempire di contenuti i nuovi canali e ricorda, sul punto, che nel piano industriale della RAI quest'ultima non prevede di produrre nuovi specifici contenuti per la televisione digitale fino al 2006. Fa presente quindi che l'assenza di una soglia *antitrust* relativa agli operatori di rete finirà per condizionare inevitabilmente gli operatori di contenuti. Una questione di notevole rilevanza circa l'effettività della normativa che il Parlamento si appresta a varare è recentemente sorta a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, relativa al decreto legislativo n. 198 del 2002 pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2003. Tale sentenza incide infatti sulle previsioni degli articoli 5, 23 e 24 che costituiscono tre aspetti essenziali del provvedimento e risulta pertanto necessario porre in essere opportuni interventi correttivi al fine di dare certezza univoca alle statuizioni normative dello stesso disegno di legge.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) interviene sulla questione relativa all'accresciuta tutela dei minori, introdotta dalla modifica apportata dalla Camera dei deputati al comma 3 dell'articolo 10 del disegno di legge. Il tema rientra, peraltro, fra le materie sulle quali il codice di autoregolamentazione televisivo si è recentemente pronunciato. Ritiene pertanto corretto che la maggior tutela venga apprestata ai minori, sia allorché questi risul-

tino fruitori della pubblicità commerciale sia allorché risultino attori di *spot* pubblicitari. In tal senso la modifica apportata alla Camera dei deputati mira ad evitare il duplice sfruttamento dell'infanzia sia come strumento pubblicitario che come soggetto su cui la stessa pubblicità agisce.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), data la sua conoscenza delle capacità del relatore, si dichiara deluso e stupito dalla relazione, svolta nella giornata di ieri, che prospetta quella proposta dal ministro Gasparri come una riforma di settore largamente innovativa, mentre non lo è affatto ed ignora l'importanza delle modifiche apportate al testo dalla Camera dei Deputati. Anche quest'ultimo aspetto tradisce una interpretazione superficiale degli effetti del provvedimento anche per le modifiche riferite ai minori. Ritiene peraltro che la modifica in questione abbia creato non poco imbarazzo al Governo che, sicuramente, cercherà di modificare la norma. Le due modifiche apportate dalla Camera rappresentano, inoltre, la dimostrazione lampante che una parte consistente della maggioranza non condivide la legge. Sul piano del metodo, ritiene poi che la materia trattata dal provvedimento sia una di quelle essenziali per il corretto svolgimento della vita democratica di un Paese e ciò avrebbe dovuto implicare un coinvolgimento dell'opposizione, attraverso l'accoglimento di alcuni suggerimenti da questa provenienti, che nell'intero *iter* del provvedimento non ha, invece, avuto luogo, tanto che i Gruppi di opposizione, per far sentire la loro voce, hanno dovuto ricorrere a tattiche ostruzionistiche. Si chiede quindi quale senso possa avere l'invito più volte rivolto ai Gruppi di minoranza dal Presidente del Senato e anche dal Presidente della Commissione ad una collaborazione civile con la maggioranza se, su ogni provvedimento – e questo è certamente un caso di rilievo – la maggioranza è barricata sulle sue posizioni e assolutamente sorda ad ogni invito alla riflessione. D'altra parte il Presidente del Consiglio ha dato per primo l'esempio di un metodo più generale di gestione positiva del potere quando, durante la campagna elettorale, si è rifiutato di dialogare con i *leaders* dell'opposizione negandone implicitamente la legittimazione. A questo riguardo, senza toni nostalgici, ritiene che importanti *leaders* di quella che viene comunemente definita «Prima Repubblica», con un metodo certamente più democratico, non avrebbero mai consentito di approvare, con il loro contributo, una legge così sfacciatamente favorevole agli interessi di un solo imprenditore. Chiede al Presidente, pertanto, se questo non debba essere oggetto di un'attenta riflessione. D'altronde il conflitto d'interessi non è un'invenzione dialettica dell'opposizione ma un problema reale del Paese per quello che ormai si va profilando, nel settore radiotelevisivo, non più come un duopolio ma piuttosto come un monopolio. Da questa legge, infatti, consegue un danno enorme alla competitività dell'intero Paese per il settore radiotelevisivo. La TV pubblica ha infatti drammaticamente abbassato la qualità del suo prodotto e non vi è dubbio che ormai, anche nei programmi in cui l'*audience* è più alta di quella dei canali di Mediaset, si vince solo con trasmissioni «al ribasso» sul piano della qualità. Appare quindi impensabile che questo possa essere un modo po-

sitivo per ridisegnare il sistema radiotelevisivo. C'è inoltre da chiedersi che cosa sarà sia delle emittenti pubbliche che di quelle private quando i canali di Murdoch, che hanno un prodotto eccellente, anche sotto il profilo editoriale, saranno più diffusi in una parte più ampia della popolazione. Per venire poi alla questione del passaggio al digitale sottolinea come il provvedimento, che fissa la data di tale passaggio al 2006, contenga una norma che sin d'ora si sa inapplicabile. Un passaggio a questa nuova tecnologia implica infatti almeno otto, nove anni a partire da questo momento. C'è inoltre da chiedersi a che cosa servano tanti canali se poi non esistono prodotti da trasmettere. La questione del servizio pubblico è un altro tema sul quale una riflessione non può essere taciuta. Il disegno di legge sta aggravando i limiti e i difetti della concessionaria pubblica e le sue norme rappresentano il peggior servizio che si possa fare ad un'azienda. Non si comprende, infatti, se non in una ottica di controllo politico, la proposta di aumentare il numero dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, riguardo al tema della privatizzazione è evidente che quote dell'uno per cento saranno acquistate non da imprenditori che cerchino investimenti remunerativi ma soltanto da coloro che hanno interessi politici legati all'acquisizione di tali quote. Non è inoltre dato sapere, sempre in relazione a questo tema, quale sia il valore attuale di mercato dell'azienda che si vuole privatizzare. Fino al 2000 il valore della RAI ammontava a circa 20.000 miliardi di lire: ritiene che il suo valore attuale sia dimezzato. Chiede pertanto quali dovrebbero essere i soggetti interessati all'investimento. Poiché è sicuro di sapere che una parte consistente dei membri della maggioranza è scontenta di questo provvedimento chiede quale sarà il momento in cui questa stessa maggioranza cesserà di fare regali al Presidente del Consiglio e se questa non sia una buona occasione per smettere da subito.

Il presidente GRILLO, relatore, ritiene opportuno sottolineare che gli effetti politici richiamati dal senatore Zanda sono purtroppo insiti nel sistema uninominale all'interno del quale i parlamentari sono certamente più vincolati nell'esprimere le loro opinioni. Ritiene tuttavia che, purtroppo, la direzione intrapresa non sia arrestabile dal momento che anche per le elezioni europee si propone la presentazione di una lista unica che lascerà ai soli responsabili organizzativi dei partiti la scelta delle candidature.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) interviene per chiedere un rinvio della discussione generale a martedì prossimo dato che il suo gruppo ha un'importante riunione nel pomeriggio di oggi. Chiede quindi che la seduta già prevista per oggi pomeriggio non abbia più luogo.

Il presidente GRILLO dichiara di poter accogliere la proposta a condizione che la Commissione cominci i propri lavori a partire dalle ore 9,30 di martedì 25 novembre 2003 e a condizione che non vi siano richieste di sconvocazione della seduta della Commissione al Presidente del Senato

dal momento che anche l'Assemblea è riunita per la discussione generale sul disegno di legge relativo all'ordinamento giudiziario.

Il senatore MONTINO (*DS-U*), a nome dei gruppi di opposizione, si impegna a far sì che la seduta di martedì mattina prosegua senza richieste di sconvocazione.

Il presidente GRILLO accoglie pertanto la richiesta del senatore Montino e fa presente che martedì 25 novembre 2003, a partire dalle ore 9,30, la Commissione sarà convocata per tutte le sedute utili per terminare in tempo utile l'esame del disegno di legge in titolo la cui calendarizzazione in Assemblea è prevista per mercoledì 26 novembre 2003. Invita quindi a proseguire la discussione generale.

La Commissione prende atto.

Il senatore MONTALBANO (*DS-U*) esprime il giudizio negativo della sua parte politica sulla mancata volontà della maggioranza di misurarsi con le proposte dell'opposizione su una materia rilevante come quella della riforma del servizio radiotelevisivo per il sistema democratico del Paese. In realtà, durante tutto l'*iter* del provvedimento, alla Camera dei deputati prima e al Senato poi, non vi sono stati che continui «bracci di ferro» di natura procedurale senza un reale dialogo sul merito. Il disegno di legge, inoltre, non è affatto innovativo e anzi lascia in piedi i capisaldi di una normativa che, per essere competitiva, avrebbe davvero avuto bisogno di una seria riforma. La sua parte politica, tuttavia, continuerà la propria battaglia per affermare il pluralismo dell'informazione, anche quando questa legge sarà approvata, perché la questione si riproporrà certamente in altre occasioni. Ritiene tuttavia doveroso sottolineare che mai come in questa circostanza sarebbe stata necessaria un'apertura al dialogo da parte di una maggioranza che invece è stata chiusa e sorda a qualunque suggerimento. Richiamando l'intervento svolto dal senatore Zanda, che dichiara di condividere totalmente, sottolinea quindi come l'ottica seguita dal provvedimento in esame sia stata di natura prevalentemente mercantile e come questa stessa ottica rischi di essere perdente una volta che si apra realmente il confronto con una televisione di qualità come quella di *Sky TV*. Insiste inoltre sulla necessità di dare una soluzione ragionevole al conflitto d'interessi perché questo problema sta facendo perdere competitività all'intero sistema e danneggia gravemente la televisione pubblica. Inutile tacere, per esempio, l'incremento enorme della raccolta pubblicitaria a favore delle reti Mediaset. Ecco perché la sua parte politica si misurerà in ogni modo tanto in Commissione quanto in Aula affinché questi danni non vengano prodotti all'ordinamento giuridico complessivo.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara innanzitutto di non condividere il giudizio espresso dal relatore sulla marginalità delle modifiche ap-

portate dalla Camera dei deputati al provvedimento. La questione relativa alla presenza dei minori negli *spot* è infatti materia tutt'altro che marginale, è anzi piuttosto complessa da trattare. Vi sono interessi contrapposti che il legislatore ha l'obbligo di contemperare come quello di evitare uno sfruttamento del lavoro minorile e comunque rappresentare il mondo dell'infanzia e la realtà ad esso connessa anche attraverso il messaggio pubblicitario. La norma approvata dalla Camera dei deputati in questa materia è infatti piuttosto drastica e la composizione degli interessi contrapposti tutt'altro che semplice. Dichiaro quindi di non condividere l'idea del senatore Chirilli di poter ricondurre tutto al codice di autoregolamentazione relativo ai minori. Dichiarandomi sicura che la norma sarà certamente modificata, perché assai imbarazzante per la maggioranza stessa, annuncia sin d'ora che presenterà emendamenti che tendano a modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati estendendo innanzitutto la normativa in questione anche alla telepromozioni. Ritengo inoltre che i bambini, nel settore pubblicitario, debbano essere rappresentati soltanto con riferimento alle questioni relative al mondo dell'infanzia. Appare inoltre necessario ancorare in modo chiaro la materia al codice di autoregolamentazione. Annuncia infine la proposta che i bambini partecipino a titolo gratuito all'elaborazione dei messaggi pubblicitari perché questo scoraggerà i familiari dall'impiegare la presenza dei figli a fini di lucro. La seconda questione che ritengo necessario sottolineare è quella relativa al richiamo effettuato dal testo in esame al decreto legislativo n. 198 del 2002 dichiarato interamente incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303 del 2003. A questo proposito ricorda che il suo Gruppo si era fortemente battuto contro il provvedimento proprio per il *vulnus* che esso rappresentava riguardo ai poteri degli enti territoriali. La questione sarà ovviamente oggetto di una pregiudiziale di costituzionalità che i gruppi di opposizione presenteranno all'Assemblea. Dichiaro inoltre di non condividere quanto affermato dal Ministro circa l'irrilevanza del richiamo operato dal disegno di legge, dal momento che potranno essere utilizzate le norme contenute nel codice delle telecomunicazioni. Se ciò è vero non appare comprensibile il rifiuto a modificare i riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge. Nella sostanza ritengo invece che il provvedimento richiamato dal Ministro non possa supplire in alcun modo alle norme dichiarate incostituzionali. Ultima questione che ritengo opportuno sottolineare è la gravità del provvedimento nella sua interezza: esso rappresenta uno stratagemma per mantenere, nel migliore dei casi, un duopolio, ma più probabilmente per affermare un monopolio. Introduce concetti inaccettabili perché impossibili da definire concretamente come quello di «sistema integrato delle comunicazioni» e rappresenta un colpo ulteriore al pluralismo dell'informazione che la Costituzione vorrebbe garantito. Infine, introduce norme su un passaggio al digitale che non solo saranno inapplicabili alla data fissata dal provvedimento ma saranno un modo ulteriore per assegnare, fuori dai principi di concorrenza e pluralismo stabiliti dalla Costituzione e ribaditi dalla Corte Costituzionale le frequenze radiotelevisive. Introduce poi una fittizia privatizzazione della società con-

cessionaria pubblica che in realtà è una polverizzazione del capitale che renderà assai poco appetibile ogni investimento disinteressato politicamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana già convocata per oggi, mercoledì 19 novembre alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2003

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (n. 280)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª e della 5ª Commissione del Senato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 13 novembre 2003.

L'onorevole MIGLIORI, dopo aver espresso l'apprezzamento della propria parte politica per il lavoro svolto dal relatore, presidente Cirami, motiva il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, pur sottolineando persistenti perplessità concernenti il comma 7 dell'articolo 3 – soprattutto per la possibilità che insorgano eventuali discriminazioni a danno dei dirigenti soprannumerari – e il comma 3 dell'articolo 5 in ordine alle scelte in materia di esternalizzazione di servizi.

L'onorevole GUERZONI, anche a nome del senatore Bassanini, suggerisce alcune modifiche allo schema di parere illustrato dal relatore nel corso della precedente seduta, volte a garantire il livello qualitativo dei servizi, resi dalle pubbliche amministrazioni ovvero da altri soggetti esterni alle medesime, e a precisare che l'eventuale modifica nominalistica

dei dirigenti della Presidenza del Consiglio in ogni caso non modifica l'ambito applicativo delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il relatore, presidente CIRAMI, in sede di replica, accoglie le proposte formulate dall'onorevole Guerzoni e fornisce chiarimenti sulle disposizioni richiamate dall'onorevole Migliori. Si associa il sottosegretario VENTUCCI.

Il presidente CIRAMI, quindi, pone in votazione il seguente schema di parere:

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni.

1. Le modifiche introdotte dalla legge n. 145 del 2002, in materia di dirigenza statale, richiedono un più adeguato coordinamento tra i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione n. 59 del 1997 – il cui articolo 11, comma 1, riforma la Presidenza del Consiglio dei ministri – e il decreto legislativo n. 303 del 1999 recante il nuovo ordinamento della medesima Presidenza. Opportunamente, pertanto, il Governo ha adottato lo schema di decreto legislativo in titolo in ordine al quale, tuttavia, la Commissione, dopo ampio e approfondito dibattito, ritiene di dover formulare rilievi di diversa natura e portata, rilevando innanzitutto che le relative disposizioni devono in ogni caso risultare coerenti con il principio di invarianza della spesa richiesto dalla legge di delegazione.

2. In riferimento all'articolo 2, quindi, occorre evitare disparità di trattamento per i dipendenti appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato che prestano servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al momento del rientro nelle amministrazioni di provenienza. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pertanto, il comma 5-*bis* potrebbe essere modificato in modo che "il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza: il predetto servizio in ogni caso non può determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza, ai dipendenti per i quali, a modifica di quanto pre-

visto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di incarichi dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o analoga posizione che prosegue senza soluzione di continuità. Il dipendente è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza. Quando al personale di cui al presente comma viene conferito uno degli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il collocamento fuori ruolo del dipendente è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti".

Quanto al comma 5-ter del novellato articolo 9, sembrerebbe preferibile precisare che il mantenimento del trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza vale per tutti i dipendenti pubblici, nel contempo spostando al comma 5-bis il secondo periodo, opportunamente modificato, poiché in caso contrario si potrebbe intendere che il mantenimento *ex lege* del predetto trattamento economico sembrerebbe escluso per la tipologia dei dipendenti pubblici diversi dal "comparto ministeri".

3. Quanto all'articolo 3, le disposizioni dello schema di decreto legislativo prefigurano, nell'insieme, un condivisibile tentativo di collocare, correttamente, la Presidenza del Consiglio nell'ambito delle norme stabilite dalla legge n. 59 del 1997 le quali ribadiscono che l'iniziativa politica della Presidenza si attua per mezzo di una complessa attività di impulso, indirizzo e coordinamento. Proprio in ragione di tale sottolineatura sarebbe preferibile non dar luogo al mutamento meramente nominale – recato dal comma 1 – delle qualifiche concernenti i dirigenti di prima e seconda fascia, anche per il fatto che esse sono desunte dalle corrispondenti qualifiche attribuite alle magistrature amministrative dello Stato dalle quali, peraltro, si differenziano in modo sostanziale, soprattutto per l'assenza di terzietà nell'esercizio delle funzioni. È in ogni caso opportuno l'inserimento di un inciso con il quale vengono comunque fatte salve le disposizioni in materia di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al comma 3 dovrebbe essere soppresso l'inciso iniziale, atteso che sembrerebbe contraddittorio escludere che la Presidenza si avvalga del personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni per gli incarichi di segretario generale, vicesegretario generale, capo dipartimento e capi degli uffici di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Considerata, peraltro, l'opportunità di non modificare la disciplina di cui al citato articolo 18 della legge n. 400, l'intero comma potrebbe essere sostituito dal seguente: "3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo e con

personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo, o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili ai dirigenti di prestito. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina dettata dal medesimo articolo 18".

Il comma 5 reca un secondo periodo in ordine al quale sarebbe utile chiarire se al corso-concorso ivi disposto possano partecipare "solo" i dipendenti di cui al primo periodo e cioè quelli "di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Si potrebbe eventualmente precisare che in sede di emanazione del bando di pubblico concorso, previsto dal primo periodo del comma, la Presidenza può esercitare la facoltà di cui al secondo periodo.

Al comma 7 si ritiene che nella fattispecie ivi disciplinata sia ovviamente compreso anche il personale dirigenziale che, nel periodo di funzionamento del ruolo unico per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, abbia stipulato il contratto di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La parola "inquadri", inoltre, potrebbe essere sostituita dalla parola "inseriti". Andrebbe precisato, quindi, che la collocazione dei dipendenti nella posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera. Valuti altresì il Governo l'opportunità di inserire nelle qualifiche ivi disciplinate – anche in attuazione di quanto già disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – i titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il comma 8 costituisce, nel suo insieme, un logico corollario della modifica recentemente introdotta dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, che, come noto, eliminando il ruolo unico dei dirigenti ha inteso privilegiare le specifiche competenze professionali di ogni amministrazione. È quindi coerente con tale obiettivo che la Presidenza del Consiglio, nel selezionare i propri dirigenti, riservi una percentuale dei posti messi a concorso per coloro che già vi lavorano, a condizione che siano in possesso di idoneo titolo di studio e abbiano maturato adeguata esperienza professionale. Nel condividere, pertanto, siffatto indirizzo, sarebbe preferibile apportare le seguenti modifiche:

"8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005,

i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:

a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;

b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, in possesso di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, e che, alla data del 31 dicembre 2002, erano incaricati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 31 dicembre 2002, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 28 ottobre 1986, n. 730, che permangono alla Presidenza;

d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, in servizio alla data del 31 dicembre 2002 presso la Presidenza;

e) per il restante dieci per cento, tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalità e che, alla data del 31 dicembre 2002, erano in servizio, a qualunque titolo, presso strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8-bis. Ai concorsi di cui al comma 8 può, altresì, partecipare il personale di ruolo della Presidenza che, alla predetta data del 31 dicembre 2002, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni".

Al riguardo, infine, si prospetta la necessità che i vincitori dei concorsi di cui al presente comma siano collocati nel ruolo in posizione successiva ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del precedente comma 7.

4. All'articolo 4 sarebbe utile prevedere che "il personale di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ha la facoltà di opzione nel termine di 30 giorni".

5. L'articolo 5, comma 1, omette la previsione della soppressa tabella A, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che pertanto va inserita prima della citata tabella C.

Al comma 2 il limite delle 200 unità andrebbe ricondotto nel limite originario delle 150 unità.

Il comma 3, poi, nel disporre l'inserimento del comma 11-ter all'articolo 10 del decreto legislativo n. 303 del 1999, prevede la facoltà della Presidenza di esternalizzare servizi generali di supporto al fine di migliorare la qualità dei medesimi, nel contempo riducendone i costi: sembrerebbe utile, al riguardo, sopprimere l'oggettiva limitazione derivante dalle parole "di supporto", garantendo al tempo stesso l'utilizzazione del personale eventualmente in esubero attraverso la sua collocazione presso i numerosi uffici ove persistono carenze di organico. Sarebbe inoltre indispensabile adottare una specifica normativa, di rango regolamentare, che presieda alla disciplina dei servizi in *outsourcing*, monitorandone risultati ed effetti con l'obiettivo di rafforzare le funzioni di controllo da attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ciò premesso, la Commissione prospetta la particolare opportunità di utilizzare in modo appropriato le convenienze offerte dal mercato per la fornitura di servizi in ordine ai quali, nel contempo, sarebbe necessario prevedere un'articolata disciplina dei medesimi, regole di comportamento, convenzioni sottoposte alla preventiva approvazione del soggetto pubblico competente, appositi contratti di servizio. In tale ottica, dunque, andrebbe ribadito quanto già previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono "acquistare sul mercato dei servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione". Il medesimo comma, inoltre, prevede che le stesse amministrazioni possono "attribuire a soggetti di diritto privato ... lo svolgimento dei servizi" originariamente prodotti al proprio interno. L'articolo 32, infine, sollecita gli enti pubblici a "promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale".

È pertanto pacifico che l'esternalizzazione di servizi rientri in una logica di liberalizzazione dei comparti produttivi, per i quali possono normalmente provvedere soggetti privati in luogo delle complesse articolazioni dello Stato. È altresì pacifico che la legislazione vigente già offre un quadro di riferimento, teorico e disciplinare, alla materiale realizzazione di sensibili e diffuse innovazioni in materia di servizi strumentali. Ove, peraltro, fosse conseguito in tempi ragionevoli il contenimento progressivo del ridondante organico della Presidenza, una volta monitorati i risultati e valutati gli effetti, soprattutto sul piano qualitativo, la medesima operazione potrebbe essere estesa, su più ampia scala, a tutti i Dicasteri, in tal caso previamente conferendo al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di emanare, con proprio decreto, le conseguenti norme di attuazione, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Nel frattempo, tuttavia, un indispensabile criterio di gradualità nell'evoluzione di tale materia, anche per ragioni attinenti all'efficienza e alla sicurezza di taluni dei più delicati servizi resi al riguardo, fa ritenere quanto mai utile l'attuazione del comma in esame purché essa avvenga nell'ottica dianzi prospettata, in armonia con gli indirizzi già assunti dalla vigente legislazione.

6. L'articolo 6, comma 2, dispone impropriamente la soppressione di una norma recata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 3, infine, potrebbe prevedere che il limite ivi prescritto non superi le 40 unità».

In una dichiarazione di voto l'onorevole GUERZONI, pur dando atto del positivo lavoro svolto dalla Commissione, dichiara l'astensione del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Lo schema di parere, quindi, viene accolto dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2003.

Il relatore PELLEGRINO dà lettura del seguente schema di parere:

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante: "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", esprime

PARERE FAVOREVOLE

condizionato all'introduzione delle seguenti modifiche.

1. In riferimento all'articolo 1 si osserva che lo schema di decreto legislativo, ai sensi della legge n. 59 del 1997 (articolo 11, comma 1, lettera a)) e della legge 6 luglio 2002, n. 137, è volto a "razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri" di cui ai decreti legislativi nn. 300 e 303 del 1999. Il novellato articolo 54, però, è integralmente ripetuto dall'articolo 4, comma 1, che sostituisce il vigente articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: si tratta di un fatto alquanto singolare e, pertanto, sarebbe preferibile che il medesimo articolo 54 disciplinasse integralmente la materia, senza che l'emanando decreto legislativo rinvii alla precedente normativa del 1998. Al riguardo, infine, sembrerebbe preferibile che la modifica dell'articolo 54 comprendesse,

per ragioni sistematiche attinenti alla disciplina di organizzazione del Governo, anche quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 368 del 1998 ma nella versione semplificata dal ricorso allo strumento regolamentare, già previsto dal medesimo articolo 54, nel testo modificato dal presente schema di decreto legislativo.

Quanto all'articolazione del dicastero in tre dipartimenti si ritiene indispensabile istituire un autonomo Dipartimento per gli archivi e le biblioteche, cui afferiscano la Direzione generale per gli archivi, la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali e l'Archivio centrale dello Stato. Conseguentemente, al fine di assicurare la prescritta invarianza della spesa, valuti il Governo se debba essere soppresso un ufficio dirigenziale di livello generale o debba essere ridotta – di un numero di dipendenti equivalenti al maggior onere finanziario derivante dall'istituzione di un ulteriore dipartimento – la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 1998, il quale disciplina analiticamente il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnico-scientifici. Il novellato articolo 4, tuttavia, definisce "organi consultivi" i predetti Comitati tecnico-scientifici, il Consiglio superiore per i beni culturali e il paesaggio nonché le Conferenze permanenti presso le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti e il paesaggio: peraltro il decreto legislativo n. 368 del 1998, all'articolo 3, comma 2, definisce "organi di consulenza del Ministro", oltre al Consiglio per i beni culturali e ambientali (trasformato nello schema di decreto in Consiglio superiore per i beni culturali e il paesaggio) anche il "Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, ... e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal segretario generale del Ministero". Inoltre, essendo rimandata la definizione della composizione e dei compiti delle Conferenze permanenti presso le soprintendenze regionali a successivi regolamenti di organizzazione, non risulta chiaro in che rapporto esse siano con la Conferenza dei presidenti delle Commissioni regionali per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al DPR n. 307 del 2001.

Occorre comprendere, quindi, se, con l'articolo 3 dello schema di decreto, il Governo intende anche sopprimere il Comitato e la Conferenza di cui al precitato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1998. Se così fosse, sarebbe meglio esplicitarlo, atteso che nell'articolo 7 recante le abrogazioni non se ne fa menzione: in caso contrario – come sembrerebbe – se cioè il Comitato e la Conferenza non vengono soppressi, occorre modificare l'articolo 3 dello schema di decreto per rendere coerenti le due contrastanti disposizioni. Analoghe considerazioni valgono in riferimento al programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, approvato dal Ministro – ai sensi dell'articolo 3, comma

3, del decreto legislativo n. 368 del 1998 – sentito il Consiglio di cui all'articolo 4, "anche sulla base delle proposte delle Commissioni – di ciascuna regione a statuto ordinario – di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

In conclusione, poiché l'articolo 7 dello schema non prevede abrogazione di disposizioni concernenti i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 368 del 1998, si dovrebbe ritenere che il Governo non intenda sopprimere le corrispondenti funzioni consultive. Se questo, peraltro, è l'orientamento più verosimile che si desume dallo schema, sarebbe contraddittorio elencare tassativamente gli "organi consultivi del Ministero" nel novellato articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 1998. Sarebbe dunque più logico modificare l'articolo 3 dello schema, ivi comprendendo la previsione di quanto disposto dal citato articolo 3 del vigente decreto legislativo n. 368 del 1998 e, in ogni caso, inserendo una lettera *d*) al comma 1 del novellato articolo 4, la quale preveda "gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge".

3. L'articolo 4 deve essere modificato in relazione agli indirizzi assunti in base a quanto chiarito in riferimento all'articolo 1. Si evidenzia, peraltro, che il dipartimento per lo spettacolo e lo sport non prevede, al suo interno, alcuna direzione generale per lo sport; sarebbe opportuno chiarire, quanto meno, quale sarà la struttura competente in materia.

Il comma 1 del novellato articolo 6, inoltre, riproduce esattamente il comma 1 del vigente articolo 6: quest'ultimo, però, si giustificava essendo compreso in un testo precedente il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Considerato che la riforma organizzativa del Governo nel suo complesso è disciplinata da quest'ultimo decreto legislativo – l'articolo 54 del quale è novellato dall'articolo 1 dello schema in esame – e che il contenuto materiale del comma 1 è ampiamente assorbito dal medesimo decreto legislativo, successivo al decreto n. 368 del 1998, sembrerebbe opportuno sopprimere l'intero comma, tenuto anche conto di quanto ulteriormente ribadito in proposito, tra l'altro, dagli articoli 2, 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A identiche conclusioni – volte, cioè, a sopprimere i commi 2 e 3 – si perviene sulla base del fatto che il medesimo contenuto è già disposto dal novellato articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Non risulta condivisibile, poi, il privilegio accordato a una disciplina organizzativa del Ministero, fortemente irrigidita dallo strumento di legislazione primaria delegata anziché semplificata dai più agili e flessibili regolamenti di organizzazione *ex* articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cui del resto fa esplicito riferimento il secondo comma dell'articolo 54, come modificato dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame. In tal modo le medesime disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 potrebbero più opportunamente essere disciplinate in sede regolamentare.

Va altresì tenuta presente – in riferimento ai complessi processi di natura organizzativa e alle conseguenze, anche in termini di coordina-

mento, sull'articolazione territoriale del Dicastero – la notevole ampiezza delle deleghe concernenti il Ministero per i beni e le attività culturali, attribuite al Governo *ex* articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione nonché alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali, per l'attuazione delle quali l'imminente scadenza del termine potrebbe rafforzare la particolare opportunità di ricorrere allo strumento regolamentare.

Il comma 8 prevede che "restano in vigore" alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, l'abrogazione dei quali, invece, è già disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, "dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati". Al riguardo, trattandosi di modifiche sostanziali alla vigente normativa e riguardando fonti normative gerarchicamente differenziate, sembrerebbe più corretto prevedere una formulazione a tenore della quale "quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, del DPR 29 dicembre 2000, n. 441, non si applica agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del DPR 3 dicembre 1975, n. 805, che continuano a disciplinare l'Archivio centrale dello Stato, la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e gli altri istituti ivi disciplinati» o altre formulazioni equipollenti che, comunque, facciano chiaramente comprendere la volontà del legislatore di sopprimere le disposizioni abrogative dianzi richiamate.

Per quanto riguarda il comma 9 e l'uso ripetuto della parola *standard*, in attuazione delle vigenti disposizioni concernenti la redazione dei testi normativi, sembrerebbe opportuno sostituirla, ad esempio, con "disposizioni tecniche" o locuzioni di analogo contenuto lessicale.

4. All'articolo 5, nel comma 6, secondo periodo, del novellato articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998, sono soppresse le seguenti parole: "del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368".

5. All'articolo 6, comma 5, il rinvio al comma 2 deve essere sostituito con un rinvio al comma 3, cioè al principio dell'invarianza della spesa.

Dopo il comma 5, infine, aggiungere il seguente periodo: "Al fine di assicurare la immediata operatività degli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero, nella fase di prima applicazione delle norme regolamentari, gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia fino alla completa copertura dei relativi posti di funzione, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".

6. L'articolo 7, comma 1, lettera *b*), appare superfluo, e al limite fonte di equivoci, poiché l'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 è già sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto. Considerato,

inoltre, che è preferibile riformare in un'ottica sistematica e, dunque, adottare i regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, esplicitamente previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, appositamente richiamato dall'articolo 1 dello schema in esame, si consiglia di riformulare il comma 1 dell'articolo 7 come segue: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368".

7. Si richiede, inoltre, di sostituire l'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, con il seguente periodo: "Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia compete il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

La Commissione, infine, raccomanda di modificare la prevista denominazione concernente la direzione generale per la musica e il teatro in "direzione generale per lo spettacolo dal vivo"; di adeguare l'anacronistica denominazione del dipartimento e delle soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti e il paesaggio sostituendola con le parole "per i beni culturali"; di modificare la denominazione delle soprintendenze regionali, in armonia con le disposizioni del nuovo titolo quinto della parte seconda della Costituzione e delle vigenti norme di attuazione, con le corrispondenti "direzioni regionali per i beni culturali", analogamente a quanto già attuato da parte di altri dicasteri; di ripristinare l'aggettivo "demoetnoantropologico" anziché "etnoantropologico" in riferimento alle competenze della direzione generale per il patrimonio artistico e storico».

Su proposta del presidente CIRAMI, infine, la Commissione stabilisce che le eventuali modifiche allo schema di parere illustrato dal relatore pervengano all'ufficio di segreteria della medesima entro le ore 14,00 di mercoledì 26 novembre, in modo tale che il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo possa aver luogo nella seduta che sarà convocata per il medesimo giorno alle ore 19,30.

La seduta termina alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,05.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte di aver ricevuto sollecitazione di non dar corso all'audizione dell'ingegner Gerarduzzi in quanto, a partire dalle ore 15, avrà luogo alla Camera il dibattito sulla fiducia posta dal Governo. Nello stesso tempo, il vicepresidente Calvi ha avanzato analoga richiesta non potendo essere presente all'audizione odierna.

Se la Commissione è d'accordo, intende pertanto far entrare nell'aula l'ingegner Gerarduzzi ed avvertirlo che sarà riconvocato in altra data.

Il deputato Carlo TAORMINA (*FI*) rileva che da notizie di stampa si è appreso che probabilmente l'ingegner Gerarduzzi si avvarrà della facoltà di non rispondere. Quindi, propone di interpellarlo sul punto in quanto, se dovesse confermare tale intenzione, sarebbe inutile riconvocarlo.

Il deputato Giovanni KESSLER (*DS-U*), dopo aver ricordato che il suo gruppo è tra quelli che hanno sollecitato la presidenza della Commissione a far sì che i deputati dalle 15 potessero essere presenti alla Camera, ritiene che debba essere la Commissione a decidere se iniziare nella seduta odierna l'audizione prevista, tenuto conto che vi è la possibilità,

anzi, la probabilità che per decisione dell'audito l'audizione non abbia luogo.

Enzo TRANTINO, *presidente*, fa presente che, quale che sarà la decisione dell'ingegner Gerarduzzi, per un avvio di discussione di ordine tecnico-giuridico svoltosi nella passata seduta tale decisione dovrebbe avere un seguito in un dibattito tra chi è favorevole e chi è contrario ad una certa linea, e ciò non sarebbe positivo per l'immagine della Commissione. Pertanto, appreziate queste condizioni, ritiene opportuno informare l'ingegner Gerarduzzi del fatto che verrà nuovamente convocato in data da stabilirsi.

Dispone, pertanto, che venga introdotto nell'aula della Commissione l'ingegner Gerarduzzi, il quale è accompagnato dal proprio difensore di fiducia, avvocato Giorgio Fornasiero.

Rinvio dell'audizione dell'ingegner Giuseppe Gerarduzzi

Enzo TRANTINO, *presidente*, in considerazione del fatto che alle ore 15 inizia il dibattito sulla fiducia alla Camera, cosa che ovviamente non permetterebbe un utile avvio dell'audizione dell'ingegner Gerarduzzi, informa quest'ultimo che la Commissione lo convocherà nuovamente in una data che verrà successivamente stabilita.

Il deputato Carlo TAORMINA (*FI*) ritiene opportuno che si interpellino l'ingegner Gerarduzzi sul fatto se, come risulta da comunicati stampa, intenda avvalersi della facoltà di non rispondere. In caso affermativo, infatti, sarebbe inutile una sua nuova convocazione. Infine, chiede che la sua istanza venga posta ai voti.

Il senatore Michele LAURIA (*Margh-DL-U*), pur rendendosi conto delle perplessità in merito del presidente, ritiene di concordare con la richiesta avanzata dall'onorevole Taormina.

Enzo TRANTINO, *presidente*, fa presente, come i colleghi sanno, di essere di diverso avviso, ma non crede che nel breve tempo oggi disponibile sia opportuno dar luogo ad una discussione in merito e per questo ribadisce che la Commissione convocherà nuovamente in altra data l'ingegner Gerarduzzi.

Il deputato Giovanni KESSLER (*DS-U*) propone che quanto meno si chieda all'ingegner Gerarduzzi di manifestare le proprie intenzioni e, qualora egli si volesse avvalere della facoltà di non rispondere, si sarebbe intanto acquisito un dato di fatto per avviare una discussione che oggi non vi è il tempo per concludere.

Il deputato Carlo TAORMINA (*FI*), rilevato che vi è il presidente, ma anche la Commissione e che in questo caso vanno evitati atti di autorità, ribadisce la richiesta che si discuta e si ponga in votazione la sua istanza.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (*AN*), manifestando il massimo rispetto per l'ingegner Gerarduzzi e per il suo avvocato, chiede al presidente di poter svolgere il proprio intervento non alla loro presenza e quindi di pregarli di accomodarsi fuori dall'aula della Commissione.

Dopo che Enzo TRANTINO, *presidente*, ha pregato l'ingegner Gerarduzzi e l'avvocato Fornasiero di accomodarsi fuori dall'aula della Commissione, il senatore Giuseppe CONSOLO (*AN*) osserva che l'unico collega che sta su questo punto dimostrando coerenza è l'onorevole Taormina, il quale nella passata seduta, in dissenso anche dal suo gruppo, sostenne che, nel momento in cui gli auditi si avvalgono della facoltà di non rispondere, possono esercitarla anche quando vengano loro richieste le generalità o possono farlo a corrente alternata. Non crede che sia opportuno iniziare oggi una discussione di così grande spessore, tanto meno in presenza del soggetto da sottoporre ad audizione. Inoltre, ritiene che sul punto ci si debba attenere alla linea adottata con il signor Pintus, con la signora Donatella Dini, con il dottor Tommasi ed infine col dottor Volpe. La conclusione è, a suo giudizio, che coloro che risultano indagati in procedimento connesso possono avvalersi o meno della facoltà di non rispondere in ragione della domanda che viene loro posta.

Il senatore Giampaolo ZANCAN (*Verdi-U*) ritiene che ci si può avvalere della facoltà di non rispondere in via generale o, di volta in volta, a seconda delle domande. Nel primo caso, come ha già avuto modo di rilevare, si creerebbe una strana situazione per cui si darebbe vita ad un verbale senza significato che potrebbe essere utilizzato negativamente. In proposito il presidente ha espresso il proprio avviso ed in modo altrettanto argomentato hanno fatto vari colleghi; l'importante è che la questione venga discussa e che si assuma una decisione.

Il deputato Giovanni KESSLER (*DS-U*) ribadisce e chiede che sia messa ai voti la sua proposta di interpellare l'ingegner Gerarduzzi e, nel caso in cui manifestasse l'intenzione di avvalersi integralmente della facoltà di non rispondere, di evitare una nuova convocazione dello stesso.

Enzo TRANTINO, *presidente*, chiede all'onorevole Kessler come possa pensare che il presidente, che è il garante del regolamento, faccia svolgere una votazione su un principio.

Il deputato Enrico NAN (*FI*), essendo un garantista, condivide la tesi esposta sul punto dall'onorevole Taormina, ma gli sembra che il nodo da sciogliere sia relativo al fatto che le norme del codice di procedura penale

possano essere applicate *sic et simpliciter* alla Commissione. Su questo riterrrebbe utile svolgere una discussione approfondita. Inoltre, ricorda che, in occasione dell'audizione del dottor Tommasi, questi non manifestò preliminarmente l'intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere, giungendo anche a confermare il contenuto di un'intervista rilasciata ad un settimanale.

Il senatore Maurizio EUFEMI (*UDC*) ritiene che la discussione stia scivolando su un terreno squisitamente procedurale e non crede che si debba votare così come richiesto da alcuni colleghi in quanto è senz'altro preferibile richiamarsi alla prassi già adottata in casi analoghi.

Il senatore Michele LAURIA (*Margh-DL-U*) chiede al presidente di dar corso alla richiesta dell'onorevole Kessler e di sottoporre quindi a votazione l'istanza da lui proposta.

Il senatore Giampiero CANTONI (*FI*) dichiara di non concordare sulla richiesta dell'onorevole Kessler in quanto non ritiene che si possa sottoporre a votazione un principio. Chiede quindi che si rinvi ad una prossima seduta l'audizione dell'ingegner Gerarduzzi.

Enzo TRANTINO, *presidente*, giudica suo dovere primario quello di rendere alla Commissione plenaria le comunicazioni delle determinazioni adottate dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Successivamente, una volta esaurite le comunicazioni e gli eventuali interventi, si riprenderà la discussione in corso.

Dopo che il deputato Giovanni KESSLER (*DS-U*) ed il senatore Michele LAURIA (*Margh-DL-U*) hanno ricordato che l'ingegner Gerarduzzi ed il suo avvocato sono stati pregati di uscire dall'aula della Commissione per consentire che questa discussione si svolgesse liberamente, Enzo TRANTINO, *presidente*, precisa che, in realtà, l'audizione non è mai iniziata e che l'ingegner Gerarduzzi è stato chiamato solo a titolo di cortesia. Passa, quindi, a rendere le comunicazioni.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

una lettera dell'avvocato Renato Borzone, difensore del dottor Francesco Paziienza, acquisita agli atti in data 17 novembre 2003, con allegata una lettera del dottor Paziienza e altri documenti;

una lettera di precisazione del dottor Guido Nicolò Longo, consulente della Commissione, indirizzata al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino e, per conoscenza, al presidente della Commissione, acquisita agli atti in data 18 novembre 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

tre note della dott.ssa Emma D'Ortona, direttore dell'ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia, acquisite agli atti il 14 novembre e il 17 novembre 2003, concernenti aggiornamenti del Ministero degli affari esteri in merito alle rogatorie della Commissione in Regno Unito, Cipro e Serbia elaborati sulla base delle notizie raccolte dalle rappresentanze diplomatiche presso i singoli Stati interessati;

una lettera dell'on. Clemente Mastella, acquisita agli atti in data 18 novembre 2003, in cui l'on. Mastella chiede di essere ascoltato dalla Commissione;

un elaborato, con allegato elenco, delle dottoresse Nicotra e Caprara, magistrati consulenti della Commissione, acquisito agli atti in data 18 novembre 2003, concernente gli atti suscettibili di desegretazione;

un elaborato, con allegati, dei tenenti colonnelli Nucci e Menichetti, consulenti della Commissione, acquisito agli atti in data 18 novembre 2003, concernente «valutazione delle relazioni giuridico-diplomatiche intrattenute dalla Comunità internazionale con Slobodan Milosevic negli anni 1996-1997»;

copia dell'articolo de *L'espresso* del 23 ottobre 2003 riportante l'intervista al dottor Tomaso Tommasi di Vignano.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, con riferimento alla rogatoria in Serbia, che l'Ambasciata a Belgrado sollecita la Commissione ad inviare un elenco delle informazioni e dei provvedimenti di cui è ancora in attesa. Comunica, pertanto, che, se non vi sono obiezioni, invierà una lettera all'Ambasciatore d'Italia a Belgrado (e, per conoscenza, al Ministro degli affari esteri e al competente ufficio del Ministero della giustizia) in cui riepilogherà quali delle richieste istruttorie avanzate dalla Commissione (sia quelle originariamente contenute nella rogatoria, sia quelle formulate direttamente dalle delegazioni della Commissione durante lo svolgimento delle audizioni a Belgrado, tra cui anche la richiesta di audizione di Milan Beko) non risultano, allo stato, essere state ancora eseguite e per le quali, pertanto, l'Ambasciata d'Italia potrà intervenire per gli opportuni solleciti presso le Autorità rogate.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa che il signor Giovanni Garau ha proposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, talune richieste di rettifica al testo del resoconto stenografico del suo esame testimoniale, svolto lo scorso 5 novembre 2003 e

il cui seguito è previsto per il 27 novembre. Di tali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto stenografico della seduta del 5 novembre 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione, sulla base del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, deliberi di inviare alla procura della Repubblica presso il tribunale di Torino – che ne ha fatto richiesta con le lettere del procuratore della Repubblica, dottor Marcello Maddalena, e del procuratore aggiunto, dottor Bruno Tinti, pervenute il 12 novembre 2003 – i seguenti atti e documenti:

copia del resoconto stenografico, classificato segreto, dell'audizione della dottoressa Maria Bice Barborini, svoltasi in seduta segreta il 12 febbraio 2003;

copia del resoconto stenografico, classificato segreto, dell'audizione del colonnello Alberto Manenti, svoltasi in seduta segreta il 16 luglio 2003;

copia dell'atto notarile, classificato segreto, del notaio François Diederik Rosendaal, che avrebbe attestato a Rotterdam, in data 9 giugno 1997, l'autenticità della firma di De Sario in assenza dello stesso;

copia del telefax del 20 agosto 2003, classificato segreto, con il quale il Ministero della giustizia cipriota, in riferimento alla rogatoria della Commissione, ha trasmesso un self/explanatory Police Report datato 30 luglio 2003;

copia di una lettera della Beogradska Banka, classificata segreta, trasmessa con nota del Ministero della giustizia del 22 agosto 2003;

copia dello scritto anonimo pervenuto in data 10 settembre 2003 e classificato segreto;

copia del verbale, classificato segreto, dell'audizione di Othmar Wyss svolta dal Ministero pubblico della Confederazione Elvetica in esecuzione di una rogatoria della Commissione, trasmesso dal Ministero della giustizia italiano con nota del 9 settembre 2003;

copia dei verbali sommari redatti dalle autorità serbe, classificati riservati, delle audizioni testimoniali svoltesi a Belgrado dal 26 settembre al 2 ottobre 2003 in esecuzione della rogatoria della Commissione, e copia di altri atti prodotti dall'autorità serba in occasione delle predette audizioni, con le relative traduzioni in italiano;

copia dei resoconti stenografici, classificati riservati, delle audizioni di Borka Vucic, Boris Tadic, Radmila Andjelkovic, Marija Raseta-Vukosavljevic, Danko Djunic, Ratko Markovic, Mirko Marjanovic, Nebojsa Maljkovic, Mladjan Dinkic e Ljubisa Ristic, svoltesi a Belgrado dal 26 settembre al 2 ottobre 2003 in esecuzione della rogatoria della Commissione;

copia della lettera, classificata riservata, del dottor Francesco Pazienza, acquisita agli atti in data 13 ottobre 2003;

copia del documento, classificato riservato, trasmesso da WIND e acquisito agli atti in data 2 settembre 2003, relativo al nominativo dell'intestatario di una utenza di telefonia cellulare;

copia dei documenti, trasmessi da TIM, acquisiti agli atti il 16 luglio e il 6 agosto 2003, concernenti rispettivamente il tabulato delle chiamate telefoniche in entrata su un'utenza del signor Igor Marini e l'elenco dei soggetti che, nel tempo, sono stati intestatari di una utenza di telefonia cellulare;

copia dei resoconti stenografici delle sedute del 22 e del 29 ottobre 2003, dedicate all'audizione del signor Antonio Volpe, ivi incluse le parti segretate;

copia della lettera del dottor Francesco Pazienza, con allegata documentazione, acquisita agli atti in data 27 ottobre 2003 e classificata segreta;

copia della documentazione inviata dal signor Pio Maria Deiana, acquisita agli atti in data 29 ottobre 2003 e classificata riservata;

copia del resoconto stenografico, classificato segreto, del seguito dell'esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima, svoltosi in seduta segreta il 29 ottobre 2003.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte, infine, che, se non vi sono obiezioni, nella sua lettera di trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino farà presente – in risposta alla richiesta di acquisire copia dell'appunto redatto nel dicembre 2002 dal dottor Longo – che gli appunti informali rilevano solo in quanto il rispettivo contenuto sia recepito come relazione nel corso dei lavori della Commissione e gli appunti stessi confluiscono nella documentazione formalmente acquisita agli atti della Commissione; acquisizione agli atti che, invece, non ha avuto luogo nel caso di specie, non essendovi le condizioni, data la prassi sopra specificata.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata mercoledì 26 novembre 2003, alle ore 14, per il seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie, iniziata nella seduta del 6 novembre, e, per giovedì 27 novembre 2003, alle ore 14, per il seguito dell'esame testimoniale del signor Giovanni Garau, iniziato nella seduta del 5 novembre.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa che, con il consenso della Commissione, intende comunicare all'onorevole Mastella che egli non

verrà convocato perchè mai il suo nome è stato evocato da qualcuno in questa sede ed egli risulta, pertanto, completamente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, quanto al problema posto nella passata seduta dal senatore Montalbano relativamente al fatto che si fosse deciso di far intervenire per primi i capigruppo a porre domande, avverte che, su proposta dell'onorevole Kessler condivisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che possa intervenire, in luogo del capogruppo, un commissario da questi designato.

Il senatore Accursio MONTALBANO (*DS-U*) ribadisce quanto sottolineato nella precedente seduta, essendo evidente che i lavori della Commissione si svolgono in modo squilibrato tra ufficio di presidenza e Commissione plenaria, nel senso che il primo assomma in sé numerose funzioni sulle quali la Commissione plenaria non può intervenire. Ribadisce, quindi, la propria opinione e chiede che l'organizzazione degli interventi prefigurata venga in futuro adottata solo in casi eccezionali, non nelle sedute di *routine*, nelle quali i commissari possono intervenire secondo l'ordine di iscrizione a parlare, fermo restando il principio dell'alternanza tra esponenti di maggioranza e di opposizione. Quanto alla soluzione prefigurata, ritiene che non sia competenza dell'ufficio di presidenza ma attenga all'autonomia di ciascun gruppo politico il fatto di designare un proprio esponente ad intervenire in luogo del capogruppo.

Il deputato Carlo TAORMINA (*FI*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Montalbano, si permette di vantare una primogenitura nell'aver posto tale problema. Ricorda che l'articolo 7 del regolamento interno della Commissione affida all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, solo la predisposizione del programma e del calendario dei lavori e ritiene che tutto ciò che riguarda l'attività di rilievo probatori o ed istruttorio di pertinenza della Commissione da questa debba essere deliberato, esulando dalle competenze dell'ufficio di presidenza. Ricorda, altresì, che quando nella precedente occasione chiese che si votasse sul punto, ciò non avvenne: reitera, quindi, adesso la sua richiesta di votazione, fermo restando che si atterrà alle determinazioni della maggioranza.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda all'onorevole Taormina che egli ha sempre avuto tutto lo spazio richiesto, al punto che è accaduto di dover rinviare un'audizione per consentirgli di terminare le proprie domande.

Dopo che il deputato Carlo TAORMINA (*FI*) ha precisato di non farne una questione personale, Enzo TRANTINO, *presidente*, gli fa presente che la votazione invocata riguarderebbe una modifica regolamentare.

Il deputato Carlo TAORMINA (*FI*) ritiene che si tratti di un problema di interpretazione del regolamento, segnatamente del già ricordato articolo 7, in quanto una cosa è, ad esempio, protocollare il materiale documentale che perviene alla Commissione, altra cosa è decidere chi debba essere ascoltato e quando.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene che più compiutamente questa discussione potrà essere svolta nella seduta del 26 novembre prossimo, quando si stabilirà l'agenda dei futuri lavori della Commissione.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (*AN*), pur giudicando fondate alcune considerazioni dell'onorevole Taormina, ritiene che esse siano estranee al tema che all'unanimità l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta dell'onorevole Kessler, aveva accolto. Per garantire le minoranze, il presidente, con l'accordo unanime dell'ufficio di presidenza, aveva stabilito che intervenissero i capigruppo.

Quanto alle altre questioni poste dall'onorevole Taormina, crede che mai l'ufficio di presidenza abbia inteso assumere determinazioni scavalcando la Commissione e quindi che vi sia stato un malinteso, ma di certo nessuno ha voluto violare il regolamento. Invita, quindi, a riprendere la discussione in termini più pacati nella prossima seduta.

Il deputato Giovanni KESSLER (*DS-U*), approssimandosi l'ora di inizio della seduta della Camera, rinnova la richiesta di concludere i lavori della Commissione e manifesta la propria viva protesta per il modo in cui oggi il presidente ha condotto i lavori della Commissione, modificandoli surrettiziamente: l'ingegner Gerarduzzi è ancora in attesa di una parola da parte della Commissione, alla quale è stato impedito di esprimersi con un voto, così come era stato formalmente richiesto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, stante l'imminenza della seduta della Camera, rinvia ad altra seduta l'audizione dell'ingegner Gerarduzzi.

La seduta termina alle ore 15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Giovedì 20 novembre 2003, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione del professor Tommaso Di Tanno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 20 novembre 2003, ore 13,30

- Audizione di Maria Parisi Vickers, vice direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America, Regione III.
- Audizione del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, Antonio Bassolino.
- Audizione del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, Salvatore Cuffaro.
- Audizione del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia, Raffaele Fitto.

- Audizione del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria, Giuseppe Chiaravalloti.
 - Audizione del sub-commissario per l'emergenza rifiuti nel Lazio, Marco Verzaschi.
-